

Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018
RG n. 16117/2017
Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

RG n. 16117/17



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione 1[^] Civile

Oggi 30 maggio 2018, alle ore 09,20, all'ora stabilita, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi:
per parte attrice [REDACTED]
per parte convenuta l'avv. Trenti.

Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.

[REDACTED] precisa come in atto di citazione e si si richiama agli atti.

L'avv. Trenti precisa come in comparsa di costituzione, si oppone alle istanze di prova avversarie. Deposita nota spese.

Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.

Il Giudice
Luca Martinat

Terminata la camera di consiglio, alle ore 14.40 viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:



REPUBBLICA ITALIANA

pagina 1 di 17



Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 29080dca7f7b38e46955a246cd3760cd3



Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

In persona del Giudice Unico **dott. Luca Martinat**

nella causa di cui al **RG n. 16117/17**

avente ad oggetto: rapporti bancari, mutuo

promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'██████████

attore

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Trenti e dall'avv.to Michela Boccardo;

convenuta

all'udienza di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 30.05.2018,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con il quale ██████████ citava in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. esponendo: 1) di aver sottoscritto nel 2007 un contratto di mutuo fondiario ed ipotecario con la convenuta, per un importo di € 175.000,00, da restituire in 360 rate mensili, con interessi corrispettivi al 3,75% e moratori al 7,00%, contratto poi rinegoziato successivamente nel 2009; 2) che il contratto riportava interessi usurari in conseguenza della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, oltre che in caso di applicazione della penale per estinzione anticipata; 4) che il Taeg dichiarato (5,1016 %) era leggermente inferiore a quello effettivo (5,142%); 5) che era stato applicato l'ammortamento alla francese, con conseguente indebito fenomeno anatocistico; 6) di voler pertanto ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in conseguenze dell'usurarietà del tasso di interesse complessivamente concordato o, in subordine, la rideterminazione del dovuto ex art. 117 Tub;

pagina 2 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NS CA 3 Serialif: 29060dce7188e4985a5246cd3760bcf3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui Intesa Sanpaolo s.p.a. contestava la fondatezza dell'avversaria domanda, eccependo l'impossibilità di procedere alla mera sommatoria del tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi; la mancata applicazione di interessi moratori o di penali per estinzione anticipata; l'intervenuta estinzione anticipata nel 2015 del mutuo senza pagamento di alcuna penale in quanto non prevista a seguito della rinegoziazione;

RILEVATO

- che, quindi, il Giudice con ordinanza 15.02.2018 non ammetteva le istanze di prova dedotte da parte attrice;
- che, infine, all'udienza del 30.05.2018 il Giudice invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c.;

RITENUTO

- che le doglianze tutte su cui è fondata la domanda attorea sono infondate e come tali vanno disattese;
- che, infatti, in primo luogo va detto che la previsione per cui gli interessi di mora sarebbero stati applicati anche sulla quota di interessi corrispettivi relativa alle rate scadute ed impagate è perfettamente legittima in quanto pattuita nel contratto di mutuo (art. 4) in conformità all'art. 3 della Delibera Cicr 09.02.2000, che espressamente facoltizzava una tale previsione a condizione che fosse concordata dalle parti, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, con conseguente legittimità della previsione anatocistica in esame, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che da ultimo ha affermato che "l'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art. 120 del t.u.b. (...), introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/99), (...) prevede che nelle operazioni di finanziamento il cui rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi" (Corte Cass., n. 11400/2014);
- che, invece, per quanto concerne le censure di usurarietà rivolte al mutuo, vanno svolte alcune premesse: 1) in caso di corretto adempimento del mutuo da parte dell'attore (fase fisiologica) non vi è alcun concreto superamento del tasso soglia (per stessa ammissione di parte attrice), sia in relazione alle condizioni originarie che in relazione alle condizioni conseguenti alla rinegoziazione del 2009); 2) il superamento del tasso soglia sarebbe configurabile solamente in alcuni casi teorici di morosità e di estinzione anticipata del contratto (ipotesi concretamente non avvenute) per l'effetto dell'operare congiunto di numerosi addebiti (interessi corrispettivi, moratori, penali ...); 3) nel contratto oggetto di

pagina 3 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2906dcdf7b98e4985e52461c13769c43





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

causa le rate sono sempre state regolarmente pagate sino all'estinzione anticipata del 2015 e quindi alcun interesse di mora è mai maturato, così come alcuna penale per estinzione anticipata è mai stata applicata dal momento che con la rinegoziazione del 2009 la suddetta penale è stata soppressa, sicché al momento dell'estinzione anticipata del 2015 alcuna penale è stata applicata;

- che, quindi, venendo all'esame nel merito della varie censure, va detto che può darsi per assodato che anche gli interessi di mora siano soggetti all'applicazione della normativa antiusura malgrado essi non siano inclusi nella rilevazione della Banca d'Italia, come statuito da Cassazione civile, sez. I, 09/01/2013, n. 350, ampiamente citata da parte attrice e relativa Ctp (anche: Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598; Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, n. 5598), così come non può essere validamente discusso che le istruzioni della Banca d'Italia rivolte agli operatori finanziari per la rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) da utilizzare da parametro per la rilevazione delle soglie usuarie, se contrastanti con il dettato normativo (art. 644 comma 4 c.p. secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito), non possano che soccombere in virtù del principio di gerarchia delle fonti;
- che, quindi, va detto, come è noto, che il TEGM, a differenza del TEG (tasso effettivo globale della specifica operazione creditizia), non include gli interessi di mora e gli altri oneri connessi all'inadempimento contrattuale, includendo al contrario solamente gli oneri e gli interessi applicabili in caso di funzionamento "fisiologico" del contratto;
- che questa differenza, tuttavia, non deve stupire;
- che la rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili;
- che funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari";
- che, dunque, una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati;

pagina 4 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 25084dc87b88e498565246cd37609d3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

- che a questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre;
- che le Istruzioni della Banca d'Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell'adempimento;
- che pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giurisprudenziale la mora (così come ogni altro onere connesso all'inadempimento contrattuale: si pensi alla penale per estinzione anticipata) concorre ai fini della determinazione del TEG;
- che è peraltro da osservare che l'esclusione della mora si traduce anche in un effettivo "calmiere" del mercato creditizio, nella misura in cui evita l'innalzamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia;
- che sulla base di questo costo medio, incrementato del "cuscinetto" (50% o 25% + 4 p.p.), la Banca può allora modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia;
- che TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito;
- che, come è stato ben rilevato da Trib. Udine 26.9.2014 (in Danno e responsabilità, 2015, p. 522) *"il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento. Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente il rischio di un insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte. In sostanza il sistema della l. n. 108/1996 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale*

pagina 5 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dce7f986e4965a52f6cd3769c3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

ricomprendere tutti i costi del credito, relativi a ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, e in ciò si qualifica il presidio imperativo";

- che, ciò posto, va quindi osservato che l'applicazione agli interessi di mora dell'art. 1815 cpv. c.c. presenta dunque un aspetto peculiare, non sempre avvertito: mentre la nullità è tipicamente vizio genetico e quindi originario del contratto, il verificarsi delle condizioni per il superamento del tasso soglia può dipendere dal modo di concreto svolgimento del rapporto;
- che, infatti, non vi è mora se il debitore non ritarda nell'adempimento del contratto;
- che persistendo il ritardo nell'adempimento, il creditore può risolvere il contratto, impedendo in tal modo che ulteriori rate vengano a scadere, amplino la base di calcolo della mora e facciano levitare gli oneri a carico del debitore (e quindi il TEG del contratto), ovvero il suo rendimento finanziario (o TIR, tasso interno di rendimento/costo) dato dal rapporto fra la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti complessivamente dovuti dal cliente a estinzione del prestito per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese ... comunque collegati all'erogazione del credito;
- che alla luce di quanto precede consegue inevitabilmente e logicamente che ogni variazione delle tempistiche di pagamento e delle somme da pagare a qualsiasi titolo collegate all'erogazione del credito (ad esempio per interessi di mora) può corrispondere intuitivamente un diverso rendimento finanziario dell'operazione creditizia e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia, ancorché il contratto resti lo stesso;
- che, in termini più chiari, il ritardo nel rimborso di una o più rate di mutuo, determinando l'applicabilità di interessi moratori, implica una modifica (senz'altro in termini economici) del piano di ammortamento del mutuo, e quindi del rendimento finanziario (TIR ed cascata del TEG) determinato in base a quel piano, almeno sotto questi tre profili: 1) aumento del T.I.R. per l'aumento del tasso; 2) aumento del T.I.R. per l'ampliamento della base di calcolo dell'interesse (interessi su interessi, consentiti ex art. 3 delibera CICR 9.2.2000 fino al 31.12.2013); 3) flessione del T.I.R. per effetto della traslazione in avanti del momento di pagamento;
- che quest'alternativa consistente nell'eseguire tempestivamente il contratto al tasso corrispettivo oppure ritardare l'esecuzione onerandosi della mora, applicata a ciascuna delle rate di rimborso, apre un numero indeterminato ed indeterminabile di possibili scenari, ciascuno con un proprio tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto;
- che, su un mutuo trentennale, il totale delle combinazioni possibili su quest'alternativa è a 18 zeri ed è forse incalcolabile se si considerano anche la durata dei ritardi di pagamento e l'ammontare della rata pagata in ritardo;
- che deve quindi a questo punto essere posta una domanda; ovvero al fine del superamento del tasso soglia è sufficiente che una qualsiasi delle innumerevoli ipotesi che astrattamente potrebbero verificarsi

pagina 6 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2608dce77096e4985a5246ad3769c3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

nel corso del rapporto porti al superamento del tasso soglia, oppure l'ipotesi che deve essere esaminata dal giudicante è solo ed esclusivamente quella costituita dal concreto atteggiarsi del contratto sottoposto al suo esame, con la conseguenza che, ad esempio, in caso di puntuale adempimento del contratto, la mora non avrà alcun rilievo in quanto mai applicata;

- che la prima tesi sopra riferita valorizza in modo particolare la equiparazione fra interessi pagati ed interessi promessi contenuta nell'art. 644 c.p. al fine della consumazione del reato d'usura;
- che tuttavia, l'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre argomenti decisivi, per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale;
- che se, infatti, si considera l'interesse corrispettivo, tipica remunerazione della banca nel contratto di mutuo (e negli altri finanziamenti a rimborso graduale), si constata che per effetto della promessa, *recte* della consegna del denaro ex art. 821 c.c. (ma i due momenti coincidono nel mutuo con la conclusione del contratto: cfr. art. 1813 c.c.), l'interesse è dovuto, secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino a sua integrale esecuzione;
- che è dunque giuridicamente un debito certo, sia pure a esigibilità differita, e ha un effettivo impatto economico sul costo del credito;
- che su queste premesse normative, per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre dunque che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito;
- che in questo stesso ordine di idee, è stato osservato acutamente in dottrina che, se è vero che il d.l. 394/00 indica che gli interessi moratori contano nel calcolo usurario, esso non dice tuttavia che questi debbano essere considerati nello stesso identico modo di quelli compensativi, ovvero che la rilevanza degli interessi da risarcimento prescinda dall'essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva applicazione (mentre i compensativi corrono, per contro, proprio in ragione dell'avvenuta consegna del denaro ex art. 821 c.c.);
- che l'interesse moratorio (*amplius* ogni onere eventuale, quale la penale per estinzione anticipata) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità);
- che segue a contrario l'irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma: a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi. Ad es. l'interesse di mora è potenzialmente usurario, ma inapplicabile

pagina 7 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcdcf7b88e4985e246c4d37609c3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

perché il debitore non ha mai ritardato; b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi. Ad es. il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo determinerebbe il superamento della soglia, ma non s'è verificato, né potrà verificarsi sconfinò perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della ennesima rata;

- che, ancora, la penale di estinzione anticipata potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall'erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso;
- che va ancora precisato che la riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato;
- che una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia infine dal d.l. 394/00 che tiene per irrilevante "il momento del pagamento";
- che è quindi sufficiente (ma al contempo necessario) che l'interesse sia concretamente dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio);
- che il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è dunque necessario se dal ritardo – dalla conseguente maturazione della mora – vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia;
- che coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere del cliente dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, per aver determinato l'applicabilità di interessi moratori (penali, spese per inadempimento ecc.) o per altra causa, ha comportato l'usurarietà del contratto;
- che occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d'usura;
- che ciò che evidentemente non si verifica, se il debitore o non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è trascurabile rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti;
- che, in altre parole, *"occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata, e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale della singola rata; e tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come per es. tipicamente nel caso del leasing) il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero*

pagina 8 di 17

Firmato Da: MARTINAT.LUCA Emesso Da: AFUBAPEEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2808dce77b8e4985a5246ca3760bc3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018
RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia. In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Va da sé che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia; non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia; e ciò perché, si ripete, la mora rileva al più come costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati" (Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179);

- che nello stesso senso il Tribunale di Bologna che in data 17.02.15 ha chiarito: "Il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi. Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela";
- che non è sufficiente, quindi, affermare (come fa parte attrice e la sua Ctp) che in caso di ritardo nel pagamento l'applicazione degli interessi di mora anche sulla quota rata relativa agli interessi corrispettivi potrebbe comportare l'usurarietà del mutuo, in quanto mera ipotesi potenziale che non si è verificata nel caso concreto;
- che nel caso di specie, infatti, è palese come parte attrice abbia sempre adempiuto al mutuo (tanto che chiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi ed oneri accessori come risultante dalla Ctp), sicché evidentemente alcun usura in concreto può ritenersi sussistente;
- che, infatti, il tasso soglia applicabile al momento della sottoscrizione del contratto e della successiva rinegoziazione (non essendo del resto applicabile il principio dell'usura sopravvenuta: Cass. S.U. n. 24675/2017) era ampiamente superiore ai tassi degli interessi corrispettivi e moratori;
- che al riguardo va ulteriormente precisato che il mutuo è un rapporto unitario, sicché l'impatto percentuale della penale per estinzione e per gli interessi moratori eventualmente applicati non può essere calcolato sulla sola rata finale determinata dalla Banca per l'estinzione anticipata (o sulla sola rata inadempita in caso di interessi moratori), ma deve essere spalmato sull'intero costo del mutuo sino a quel momento maturato, perché è il mutuo nel suo complesso, e non una singola rata (con effetto per di più sull'intero mutuo, e quindi anche sulle singole rate non usurarie, come invece preteso da parte attrice), che deve essere valutato come usurario o meno alla luce dei costi complessivamente praticati

pagina 9 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 29080cecf7b88e4955a5246c03760bd43





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

nel corso della vigenza del contratto (in altre parole l'operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96);

- che, conseguentemente, non è consentito raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (specificamente, il tasso di mora collegato ad una singola rata) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà;
- che, infatti, se TEGM e tasso soglia esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l'onerosità del credito si presume *juris et de jure* usuraria, indipendentemente dalle singole voci che contribuiscono a rendere intollerabile il costo, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifici esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori;
- che, dunque, la verifica dell'usura, secondo la l. n. 108/1996, va infatti condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto sicché il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato;
- che, pertanto, "occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora – dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo – ha comportato il superamento della soglia d'usura. La previsione di un tasso pari o superiore alla soglia non determina, evidentemente, alcun incremento nel costo del credito, se il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti" (Tribunale di Torino, sez. I, 27/04/2016 n. 2365);
- che la domanda di usurietà del mutuo non può pertanto essere accolta in quanto l'evento dedotto a sostegno dell'usurarietà (applicazione degli interessi di mora o altri eventi potenziali, quale l'estinzione anticipata, che è si avvenuta, ma allorquando le parti da anni avevano escluso qualsiasi penale a seguito della rinegoziazione del 2009) non si è mai verificato oppure si è verificato con un'intensità irrilevante;
- che, inoltre, parte attrice si duole del fatto che il Taeg/lsc indicato in contratto sarebbe leggermente inferiore a quello effettivo, con conseguente richiesta di rimodulazione del piano di ammortamento ex art. 117 Tub, settimo comma;
- che anche tale doglianza non può essere accolta;
- che, infatti, anche prescindendo da evidenti errori nella Ctp attorea (la quale, in effetti, ha calcolato il Taeg includendo voci non dovute, come contestato dalla difesa della Banca senza ottenere controp replica da parte dell'attore), va detto in primo luogo che non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 117 Tub, ottavo comma (secondo cui "La Banca d'Italia può

pagina 10 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 29080caef7b88e4985a5246cc37609cf3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli");

- che, infatti, al riguardo va precisato che il Taeg/Isc non costituisce un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente;
- che esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN (tasso annuo nominale), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d'Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca;
- che la Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente: il TAEG, pertanto, non è un tanto pattò fra cliente e banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un'informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato;
- che, in effetti, va detto che il TAEG nasce su ispirazione comunitaria, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali;
- che la funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale" rilevante ex art. 117 Tub, ottavo comma;
- che, del resto, la sanzione prevista dalla norma da ultimo citata non è quella di cui al sesto comma dell'art. 117 Tub (rimodulazione degli interessi al tasso Bot) come richiesto da parte attrice, ma la nullità dell'intero contratto per difformità dal parametro normativo, circostanza che implica, ovviamente, il venir meno di ogni effetto contrattuale (ragion per cui il cliente sarebbe in primo luogo tenuto a restituire l'intero capitale ricevuto a mutuo in conseguenza della nullità del titolo negoziale che aveva disposto l'erogazione a suo favore, risultato solitamente non voluto dal cliente, salva l'ipotesi che la richiesta venga avanzata verso la fine del piano di ammortamento, o a contratto già esaurito);
- che, per gli stessi motivi sopra indicati, neppure possono essere applicati il quarto, sesto ed il settimo comma dell'art. 117 Tub, non essendo il TAEG/ISC un tasso di interesse o una condizione contrattuale "praticata", ma una mera informazione contrattuale (ed infatti, in caso di credito al consumo di cui all'art. 121 Tub – normativa non applicabile *ratione materiae* alla fattispecie in esame – è stata necessaria

pagina 11 di 17

Emesso Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 2906dce7f889e4985a52f6cd37609c3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

la previsione di una normativa speciale ad hoc per rendere applicabile la disciplina ora invocata da parte attrice: art. 125 bis Tub);

- che, dunque, vertendosi in materia di omissione informativa (o errata informazione) mai può essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola (con conseguente sostituzione automatica con una clausola legale quale è l'art. 117 Tub, settimo comma), ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno), esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cass. S.U. n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914);
- che, dunque, è stato condivisibilmente affermato che *"ai fini delle dedotta indeterminata del tasso di interesse parte attrice deduce la non corretta indicazione del TAEG, sulla base della propria perizia stragiudiziale, da cui risulterebbe un TAEG superiore a quello indicato in contratto. Tale contestazione appare manifestamente infondata, giacché il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione"* (Trib. Roma Sentenza n. 11681/2017);
- che, infatti, *"la mancata indicazione, in un contratto di mutuo, del tasso annuo effettivo globale, avendo la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo, non potendo sostenersi che quest'ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall'art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, ove il contratto e l'accluso documento di sintesi, riportino tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale del finanziamento. L'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III"* (Tribunale Salerno, 31.01.2017);
- che, analogamente, è stato affermato che *"l'ISC/TAEG non costituisce "...un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi", l'erronea indicazione dello stesso "...non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo"* (Tribunale di Roma, ordinanza del 19 aprile 2017);
- che anche il Tribunale di Milano, in una recente sentenza, in punto di ISC ha osservato che *"L'ISC è stato introdotto dalla delibera CICR 4/3/2003, art. 9, ed ha un contenuto equivalente al TAEG, ma non la stessa*

pagina 12 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NC CA 3 Sentid#: 2988dccc7f986e4985a5246cd3760c93





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

disciplina. Esso non deriva da norma primaria ed è stato regolato solo dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia, dapprima inserite nel Titolo X delle Istruzioni di Vigilanza e poi dal 29/7/2009 in un autonomo provvedimento, rubricato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. "(...) trattasi quindi di un indice previsto solo dalla disciplina regolamentare e tecnica, ai fini di trasparenza, di modo che la non corretta indicazione dell'ISC non può comportare alcun tasso sostitutivo ma solo il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato, circostanza nella specie non provata" (sentenza n. 8427/2017 del 28.07.2017);

- che, infine, riassuntivamente, il Tribunale di Monza ha evidenziato che "(...) la mancata espressione dell'ISC o la sua eventuale erroneità non è causa di nullità per contrarietà all'art. 117 TUB, in quanto nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi ed i costi dell'operazione, nonché i criteri di indicizzazione, cosicché non è riscontrabile una violazione in termini di "determinatezza" dei costi complessivi del finanziamento. La mancata o l'erroneità dell'indicatore ISC ripercuote i suoi effetti unicamente sull'aspetto della completezza ed immediatezza informativa per il cliente, dato che l'ISC è l'unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia, non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti. (...) L'eventuale omissione o errata indicazione, rappresentando una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, non riverbera sul contenuto principale del contratto stesso, ma può determinare l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia nel caso in cui l'istituto di credito, in via di autoregolamentazione, non abbia provveduto all'adeguamento dei propri moduli contrattuali in uso. Si consideri, infatti, che la disposizione che disciplina il parametro ISC (art. 9 citato) si trova inserita nella Sezione II delle suddette istruzioni, quella che regola le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti, mentre i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti è disciplinata dalla successiva Sezione III" (Tribunale Monza, 17/08/2017, n. 2403; ex multis, Trib. Torino, 13.12.2017 n. 6069; Trib. Torino, 05.12.2017 n. 5894; Trib. Bergamo, 08.09.2017 n. 2302; Trib. Milano, 28.01.2017 n. 8427; Trib. Busto Arsizio, 20.07.2017 n. 1150);
- che, dunque, affermata l'inapplicabilità della sanzione della nullità (dell'intero contratto o di una singola clausola) e del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 Tub, settimo comma, diviene allora irrilevante nella fattispecie in esame indagare circa la corretta indicazione o meno del TAEG/ISC da parte della Banca, non avendo il cliente formulato alcuna domanda coerente con il vizio denunciato (*id est*: risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno);

pagina 13 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 2908d6c7f088e4955e5246cd37f08c53





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

- che parte attrice contesta altresì che il mutuo abbia previsto un piano di ammortamento alla francese e che il piano di ammortamento alla francese implichi la produzione di interessi anatocistici o comunque maggiori rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana;
- che anche tale doglianza è manifestamente infondata;
- che l'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata;
- che, in altri termini, si ha "interesse composto", rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente;
- che per contro, come la giur. di merito (Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127) ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi;
- che, dunque, ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato;
- che in linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale;
- che, segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti: - la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;
- che ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva; che di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili), oppure le quote capitali possono essere variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente);

pagina 14 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 29080dcce7b98e1695a5216cc03760bcf3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

- che laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento;
- che la formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti; che ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi;
- che il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
- che in altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce;
- che tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale;
- che ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (Trib. Pescara 10.4.2014);
- che in altre parole *"circa l'anatocismo, occorre premettere che la doglianza secondo la quale tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato"* (Tribunale Milano, sez. XII, 29/11/2016, n. 13179);
- che anche la doglianza relativa alla maggiore onerosità dell'ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti) è semplicemente priva di basi logiche;
- che vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi *ceteris paribus* la produzione di maggiori interessi nella fase iniziale del periodo di rimborso (cui fa da pendant un pagamento di

pagina 15 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 2906dca7f788e4985a5246ca37808c43





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

interessi minori nella fase finale del periodo di rimborso), mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa una maggior onerosità finanziaria delle prime rate di rimborso in conseguenza del maggior peso degli interessi e a scadenza un minor onere economico rispetto ad un piano di ammortamento alla francese in conseguenza del minor peso degli interessi;

- che allora, poiché l'uno e l'altro metodo non interferiscono, per le considerazioni che precedono, nel divieto di anatocismo, è rimesso all'autonomia negoziale scegliere la formula più idonea, anche in funzione delle capacità economiche e finanziarie del mutuatario;
- che in nessun punto dell'atto di citazione, del resto, si evidenzia 1) una prima produzione di interessi tale da fondare un credito del concedente, e 2) una successiva produzione di interessi sui primi (l'ipotesi di eventuali interessi di mora è diversa, ed è stata esaminata sopra; per certo, essa comunque non rileva nel calcolo del piano d'ammortamento); il che vuol dire che in realtà si è di fronte a interessi di eguale natura, tutti calcolati in modo unitario, e non alcuni già dovuti in prima battuta a titolo corrispettivo e i secondi parimenti dovuti allo stesso titolo e calcolati sui primi;
- che le parti, in sintesi, convengono un finanziamento, una restituzione rateale, e che parte della rata sarà imputata al capitale, e altra parte all'interesse; le rate successive alla prima vedranno la quota imputabile a interesse calcolata sul capitale iniziale meno la quota capitale già versata con la prima rata, e così via fino alla scadenza;
- che consegue a quanto precede l'inammissibilità della perizia contabile richiesta da parte attrice, in quanto finalizzata alla prova di ipotesi potenziali non verificatesi in concreto o infondate nel merito e come tali irrilevanti ai fini della decisione;
- che, infatti, *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2011, n. 3130), come avvenuto nella fattispecie con riferimento a tutte le doglianze di merito avanzate nel presente giudizio da parte attrice con riferimento al contratto di mutuo, non potendosi certamente disporre una consulenza d'ufficio sull'assunto di violazioni di legge del tutto insussistenti;
- che, pertanto, tutte le domande attoree devono essere rigettate in quanto infondate nel merito, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti;
- che, infine, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo ex Dm n. 55/2014, seguono la complessiva soccombenza di parte attrice ex art. 91 c.p.c. non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplina

pagina 16 di 17

Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. INC CA 3 Serial#: 2908dcdcf7b88e4955e246e3d37609d3





Sentenza n. 2608/2018 pubbl. il 30/05/2018

RG n. 16117/2017

Repert. n. 6133/2018 del 30/05/2018

generale (valore indeterminabile, complessità media), con liquidazione pari ai parametri medi per la fase introduttiva e quella di studio, e pari ai parametri minimi per la fase istruttoria e quella decisoria stante la modesta attività svolta nelle suddette fasi;

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
nel contraddittorio delle parti,

Rigetta le domande tutte formulate da [REDACTED]

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite di questo giudizio a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a., spese che si liquidano in € 7.571,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario ex art. 2 DM n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 30.05.2018.

Il Giudice

Luca Martinat

